



COMUNE DI BOVA MARINA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

* * * * *

SETTORE III – GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA N°78 DEL 12/07/2021

Prot. N.8039 Lì 12/07/2021

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2021

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, II. 382";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (PIR), ex Legge Regionale n. 17/05, art. 7, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 12.06.2007, n. 147;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 619 del 28 settembre 2007, pubblicata sul B.U.R Calabria Parti I e II - n. 20 del 31.10.2007, avente ad oggetto "L.R. n. 17 del 1/12/2005. Conferimento funzioni amministrative ai comuni del Demanio Marittimo",

VISTO il Decreto n. 16066 del 24.10.2007 del Dirigente Generale della Regione Calabria, pubblicato sul B.U.R. Calabria del 28.12.2007 - Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria Parti I e II - n. 23 del 15 dicembre 2007, con il quale sono state conferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" ed in particolare l'art.2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), che individuano e definiscono il periodo della stagione balneare;

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n°26/2021 emanata dalla Capitaneria di porto Guardia Costiera di Reggio Calabria in data 27/05/2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 40 del 31.05.2021. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni per la ripresa delle attività economiche e sociali a seguito dell'adozione dell'Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021.

ORDINA

ART. 1 -DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare per l'anno 2021 è compresa tra il 08 giugno ed il 30 settembre. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza n°26/2021 emanata dalla Capitaneria di porto Guardia Costiera di Reggio Calabria; Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, devono essere

operativi i servizi di salvataggio con le modalità prescritte nella predetta ordinanza;

ART. 2-ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia è riservata di norma alla balneazione. Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.

Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli,

la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato.

Nella predetta zona di mare è vietato:

- a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò-e simili;
- b) l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

ART. 3-ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

È vietata la balneazione:

- a) nel raggio di mt. 200 dalle dalla foce dei torrenti San Pasquale, Sideroni e Vena;
- b) all'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- c) negli specchi acquei nei tratti di spiaggia antistante i lavori per la realizzazione di due scogliere, per il ripascimento dell'arenile, per la messa in sicurezza del litorale e la salvaguardia e tutela della costa dalla data di emanazione del presente dispositivo fino al 30 settembre 2021. Nel periodo e nelle zone indicate, sono vietati il transito e la sosta di qualsiasi unità navale, nonché la pesca, le immersioni subacquee, la balneazione e qualsiasi altra attività marittima non connessa con i lavori in questione ad una distanza inferiore a 150 metri dai limiti esterni dell'area marittima individuata dalle citate coordinate.
- d) nel raggio di 10 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante eventualmente autorizzati.

ART. 4 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione **è vietato**:

- a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi

- nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
- d) campeggiare;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- f) tenere ad alto volume radio o altri apparecchi di diffusione sonora;
- g) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
- h) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori;
- i) bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo – eventuali falò, dovranno essere preventivamente autorizzati;
- j) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- k) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aeromobili;
- l) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- m) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo;
- n) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dall' Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione;
- o) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori.
- Sono esclusi dal divieto:
- i cani di salvataggio a guinzaglio;
 - i cani guida per i non vedenti.

ART. 5-DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle 20,00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del

16/10/1991.

ASSISTENZA E SOCCORSO – Si attuano le disposizioni di cui alla vigente Ordinanza sicurezza balneare n°26/2021 emanata dalla Capitaneria di porto Guardia Costiera di Reggio Calabria.

Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Vigili Urbani e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE

I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. N° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia verticalmente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare – che orizzontalmente alla battigia- al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

In ossequio a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale della Calabria n.1209 del 09.04.1999 i concessionari devono esporre, all'esterno dell'area in concessione, un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione: il cartello dovrà avere formato minimo di cm.100x50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali **INGRESSO SPIAGGIA LIBERA**, contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall'interno dell'area in concessione. Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente evidenziato con apposita segnaletica all'interno dell'area in concessione. Detto percorso non dovrà avere larghezza inferiore a 1.50 mt.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

FASCIA DEI 5 METRI

Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE

Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata

di carta, vetro, plastica, organico e rifiuti indifferenziati.

Il concessionario è obbligato ad eseguire la perfetta manutenzione e pulizia anche nelle aree adiacenti di libera balneazione per un fronte mare ciascun di mt. 25,00 (lato destro e lato sinistro).

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti autorizzati.

ART. 6 -DISPOSIZIONI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE ACCESSO ED UTILIZZO SPIAGGE

1. SPIAGGE IN CONCESSIONE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE ATTREZZATE):

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento

della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

2. SPIAGGE LIBERE:

- Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, gli stessi dovranno avere dimensione non superiore ai 5 mt. Le unità comunque dovranno lasciare libera l'area di spiaggia che va dalla battigia sino a 20 metri verso monte, senza precludere in nessun caso l'accesso alla spiaggia per i bagnanti. Inoltre la movimentazione sull'arenile di dette unità potrà essere effettuata esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 8,00, ovvero al di fuori dei periodi dedicati alla balneazione e comunque prestando attenzione alla presenza di eventuali bagnanti.
- Si rammenta che la navigazione sino ai 200 metri dalla costa dovrà essere effettuata senza l'utilizzo di propulsore a motore e vela, concordemente a quanto previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla locale Autorità Marittima richiamata in parte motiva.
- Lasciare, oltre l'orario consentito sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
- Abbandonare qualsiasi oggetto di tipo "buste, sacchetti, bottiglie, lattine, mascherine, guanti, bicchieri ecc.";
- La fascia di 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini, natanti, ecc.;
- Installare docce se non si garantisce la sanificazione e disinfestazione per ogni singolo soggetto;
- Campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
- Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi e comunque nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.
- **È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.**
- Esercitare attività (es. commercio in forma fissa, pubblicità, attività promozionale, e organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici), se non espressamente autorizzati.
- Gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- Accendere fuochi (falò). Distendere reti;
- Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.

- Non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio.
- Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.
- Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione, in particolare con fucili pistole subacquee.
- E' vietato su tutte le aree demaniali libere la vendita itinerante di prodotti alimentare e non alimentari nonché qualsiasi altra attività di servizio e di commercio, non espressamente autorizzata.
- E' vietato incendiare rifiuti. Si precisa che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: "sono rifiuti urbani- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Allo scopo di contenere la diffusione del COVID – 19:

- Si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1metro tra le persone. Il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- E' vietato praticare, sia sugli arenili che negli specchi acqueei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio COVID 19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi.
- In generale l'attività sportiva e motoria è ammessa con esclusione delle attività ludico- sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua (come nuoto, windsurf, surf e kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, beach soccer etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dalle istituzioni competenti, in particolare le linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per Io sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico- scientifico.

ART. 7-DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le condizioni non espressamente specificate nella presente, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare n°26/2021 emanata dalla Capitaneria di porto

Guardia Costiera di Reggio Calabria in data 27/05/2021.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On – line e sul sito del Comune, nonché trasmessa via PEC ai seguenti destinatari:

- Concessionari degli stabilimenti balneari;
- Capitaneria di porto Guardia Costiera di Reggio Calabria;
- Legione Carabinieri Calabria -Stazione di Bova Marina;
- Guardia di Finanza –Comando Tenenza di Melito Porto Salvo;
- Commissariato di Polizia sede di Condofuri;
- Polizia Municipale - Sede;
- Sig. Sindaco - Sede.

Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla, ai sensi degli artt. 1164, come modificato dalla Legge n.172/03 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali o Agenti di Polizia giudiziaria, le Forze dell'Ordine e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161,1164,1174,1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n°114/98 e ss.mm.ii.

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad € 500.

A norma dell'art. 3, comma 4° della Legge n°241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Bova Marina, lì 12/07/2021

Il Responsabile del Settore III

F.to Arch. Giulio Basile